



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice

Nella procedura n. 981 /2018 R.G.E.

Vista l'istanza di vendita, sentite le parti ed esaminata la documentazione in atti;
visto l'art. 569 c.p.c. e l'art. 161 ter disp .att. c.p.c.

DELEGA

per il compimento di tutte le operazioni di vendita di cui all'art. 591 bis c.p.c. e per gli adempimenti di cui agli artt. 596 e 598 c.p.c.;

Dott. LUIGI MIGLIARDI, con studio in Torino, Via Avogadro n.16

Banca d'appoggio: Cassa di Risparmio di Saluzzo, Ag. Torino

- 1) dispone che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., sia emanato entro il termine di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento
- 2) dispone che la vendita si svolga – per ciascun bene o lotto – mediante gara **telematica sincrona mista** precisando che l'udienza di vendita sarà celebrata alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;
- 3) dispone ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 32 del 26.02.15 che le offerte siano presentate con le modalità previste dagli artt. 12 e 13 del medesimo decreto o, in alternativa, su supporto cartaceo, in questo secondo caso le offerte dovranno essere presentate nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;
- 4) nomina gestore della vendita la società **Astalegale.net S.p.a.**
- 5) dispone che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;
- 6) dispone che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;

- 7) rappresenta che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;
- 8) manda al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio per le valutazioni di cui all'art. 631 bis c.p.c.;
- 9) dispone che la pubblicità straordinaria sia fatta, omissis in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it;
- 10) gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore procedente nell'esecuzione n. 981/18 RGE - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione;
- 11) dispone che il creditore di cui al punto che precede versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;
- 12) dispone che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni di quanti abbiano presentato l'offerta in via telematica, avvenga su un c/c bancario intestato alla procedura aperta presso l'Istituto di credito indicato in intestazione del quale il delegato indicherà il codice IBAN nell'avviso di vendita, conto sul quale il professionista delegato potrà operare;
- 13) autorizza il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;
- 14) autorizza il delegato ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC;
- 15) dispone che il professionista completi le operazioni delegate entro il 05.04.21
- 16) dispone che il delegato provveda ad effettuare ribassi di prezzo nella misura massima di legge (salvo arrotondamento al centinaio di euro superiore), a meno che specifiche circostanze, che dovrà espressamente indicare, rendano opportuno fissare il prezzo base in misura diversa;
- 17) dispone che il delegato, nell'avviso di vendita, metta in evidenza che le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli verranno cancellate a cura della procedura ma con spese a carico dell'aggiudicatario anche se diversamente indicato in perizia.

Si comunichi.

Torino, 05/04/2019

Il Giudice
Dott.ssa Desire' Perego